

R.E.N.T. RI: TERMINI

Abrogazioni e termini di iscrizione

DM n. 59/2023

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente

Il Regolamento (D.M. Ambiente 4.4.2023 n. 59) pubblicato in Gazz. Uff. del 31.5.2023 e vigente dal 15.6.2023 è venuto alla luce.

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, che sostituisce il SISTRI, ha avuto un percorso lungo e difficile, forse, non ancora terminato.

Il Registro richiama gli artt. 188-bis,189,190,193 che disciplinano il sistema della tracciabilità del rifiuto (Registri carico e scarico, FIR ecc..).

Il Regolamento, all'art. 23, ci informa che saranno **abrogati, ma non subito, i DM 145/1998 e 148/1998** ovvero i pilastri operativi della compilazione dei FIR e Registri di carico e scarico.

L'art. 23 richiama infatti i termini descritti all'art. 13 ovvero le tempistiche di iscrizione.

L'art. 13 invero indica le tempistiche di iscrizione al RENTRI, al Registro.

Il legislatore individua la data iniziale da cui **decorre** il termine e una data **finale** entro la quale l'iscrizione deve essere compiuta, indicando i soggetti tenuti. Termini che ci trasportano nel 2025/2026.

Di seguito, l'art. 13 prosato con indicazione delle **date** di riferimento in diverso colore:

1) *Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, **ovvero dal 15.6.2023**, l'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:*

a) *a decorrere dal diciottesimo mese (15.12.2024) ed entro i sessanta giorni successivi (15.2.2025), per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali **pericolosi e non pericolosi** con piu' di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18;*

b) *a decorrere dal ventiquattresimo mese (15.6.2025) ed entro i sessanta giorni successivi (15.8.2025), per enti o imprese produttori di rifiuti speciali **pericolosi e non pericolosi** con più di dieci dipendenti;*

c) *a decorrere dal trentesimo mese (15.12.2025) ed entro i sessanta giorni successivi (15.2.2026), per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali **pericolosi** obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1.*

AMBIENTE – APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO- RESPONSABILITA' ENTI DLGS. 231/2001

Prosegue il Regolamento indicando altra categoria obbligata:

2. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1.

Utile l'indicazione temporale per il conteggio del numero dei dipendenti che però andrà coniugata con altre norme che indicano le modalità di calcolo.

3. Ai fini del comma 1, il numero dei dipendenti e' calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Schema riepilogativo:

Soggetti tenuti	Numero dipendenti	Termine di decorrenza	Termine di adempimento
<i>a) per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi</i>	<i>con piu' di cinquanta dipendenti</i>	15.12.2024	15.2.2025
<i>e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali</i>	<i>, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18;</i>		
<i>b) per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;</i>	<i>con più di dieci dipendenti</i>	15.6.2025	15.8.2025
<i>c) per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi</i>	<i>obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1.</i>	15.12.2025	15.2.2026